SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 29 luglio 1998, n. **GAB/795/98.**

Disposizioni per la realizzazione del progetto-quadro «I percorsi dell'esclusione sociale» promosso dal Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dei P.O.M. 940030 I 3 e P.O.M. 940026 I 1.

98A7194

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1998, n. **269.**

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. In adesione ai princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-*bis* a 600-*septies*, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

ART. 2.

(Prostituzione minorile).

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 600-*bis*. — *(Prostituzione minorile).* – Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto ».

2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

« ART. 25-*bis*. – *(Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale).* – *1.* Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza ».

ART. 3.

(Pornografia minorile).

1. Dopo l'articolo 600-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 600-*ter*. — *(Pornografia minorile).* – Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni ».

ART. 4.

(Detenzione di materiale pornografico).

1. Dopo l'articolo 600-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 600-*quater* — *(Detenzione di materiale pornografico).* Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni ».

ART. 5.

(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 600-*quinquies*. – *(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).* – Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni ».

ART. 6.

(Circostanze aggravanti ed attenuanti).

1. Dopo l'articolo 600-*quinquies* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 600-*sexies*. – *(Circostanze aggravanti ed attenuanti).* – Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinquies* la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter* la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter* la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà ».

ART. 7.

(Pene accessorie).

1. Dopo l'articolo 600-*sexies* del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 600-*septies*. – *(Pene accessorie).* – Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonchè la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive ».

ART. 8.

(Tutela delle generalità e dell'immagine del minore).

1. All'articolo 734-*bis* del codice penale, prima delle parole: « 609-*bis* » sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, ».

ART. 9.

(Tratta di minori).

1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni ».

ART. 10.

(Fatto commesso all'estero).

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 604. — *(Fatto commesso all'estero).* — Le disposizioni di questa sezione, nonchè quelle previste dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*quinquies*, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ».

ART. 11.

(Arresto obbligatorio in flagranza).

1. All'articolo 380, comma 2, lettera *d)*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « articolo 600 » sono inserite le seguenti: « , delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*quinquies* ».

ART. 12.

(Intercettazioni).

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

« *f-bis*) delitti previsti dall'articolo 600-*ter*, terzo comma, del codice penale ».

ART. 13.

(Disposizioni processuali).

1. Nell'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « 578, comma 1, » sono inserite le seguenti: « da 600-*bis* a 600-*sexies* puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, ».

2. All'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609 *quinquies* e 609-*octies* del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici ».

3. All'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, ».

4. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « ipotesi di reato previste dagli articoli »

sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, ».

5. All'articolo 472, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « delitti previsti dagli articoli » sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, ».

6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*.

4-*ter*. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico ».

7. All'articolo 609-*decies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « delitti previsti dagli articoli » sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, ».

ART. 14.

(Attività di contrasto).

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinquies* del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonchè partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinquies* del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, commi primo, secondo e terzo, e 600-*quinquies* del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.

ART. 15.

(Accertamenti sanitari).

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 600-*bis*, secondo comma, ».

ART. 16.

(Comunicazioni agli utenti).

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonchè nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: « Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... – La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero ».

2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

ART. 17.

(Attività di coordinamento).

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo comma, e 600-*quater* del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 18.

(Abrogazione di norme).

1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: « di persona minore degli anni 21 o » sono soppresse.

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 263):

Presentato dall'on. RIZZA il 5 maggio 1996.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, V, VII, X e XII.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 25 luglio 1996; l'11 settembre 1996; il 30 aprile 1997.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 26 giugno 1997.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 26 giugno 1997, il 2 luglio 1997 e approvato il 3 luglio 1997 in un testo unificato con atto n. 1105 (on. MUSSOLINI); con atto n. 2265 (on. APREA ed altri); con atto n. 2930 (on. MARRAS); con atto n. 2931 (on. SIGNORINI); con atto n. 3139 (on. STORACE).

Senato della Repubblica (atto n. 2625):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 9 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 22 luglio 1997; il 18 settembre 1997; il 25 e 26 novembre 1997.

Assegnato nuovamente alla commissione speciale in materia di infanzia, in sede deliberante, il 13 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla commissione speciale in materia di infanzia, in sede deliberante, il 24 e 25 febbraio 1998; l'11, 25, 31 marzo 1998; il 28 aprile 1998; il 5, 12, 28 maggio 1998; il 2, 3, 4 giugno 1998 e approvato, con modificazioni, il 9 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 263/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X e XII.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 23 e 28 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 29 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X e XII.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 29 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2625/*B*):

Assegnato alla commissione speciale in materia di infanzia, in sede deliberante, il 29 luglio 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 8ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla commissione speciale in materia di infanzia, in sede deliberante, e approvato il 30 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatto a New York il 20 novembre 1989.».

Nota all'art. 2:

— Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, reca: «Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.».

Nota all'art. 15:

— Il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli *600*-bis, *secondo comma*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609- *octies* del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime».

Nota all'art. 17:

— La legge 28 agosto 1997, n. 285, reca: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.».

Nota all'art. 18:

— Il testo del numero 2) dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — La pena è raddoppiata:

1) *(Omissis)*;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

(Omissis)».

98G0337

LEGGE 3 agosto 1998, n. **270**.

Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

Art. 2.

1. In concorso alle operazioni militari del contingente di cui all'articolo 1, è autorizzata la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (*Multinational Specialized Unit*) fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'articolo 1.

3. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti nel comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle norme di legge vigenti e della contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un volume complessivo di lire 10.000 milioni.

Art. 3.

1. Il termine previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla partecipazione del contingente di trentuno unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (*Temporary International Presence in Hebron* - TIPH), è prorogato fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Il termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

Art. 5.

1. In concorso alle operazioni militari e nel quadro delle attività di cooperazione ed assistenza in Albania per la riorganizzazione delle Forze di polizia, è autorizzata la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE (*Multinational Advisory Police Element*) fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal comma 2 dell'articolo 4.

Art. 6.

1. Nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di beni e servizi, ad eccezione dei sistemi d'arma, alle Autorità o ai Paesi interessati alle operazioni NATO nei territori della ex Jugoslavia, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

Art. 7.

1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

2. Al personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 75.000 milioni per l'anno 1998, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 16.880 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 6.987 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 9.893 milioni, quello relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. All'onere derivante dall'articolo 3, valutato in lire 1.539 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. All'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 984 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in lire 215 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. L'efficacia delle disposizioni della presente legge decorre dal 30 giugno 1998.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3388):

Presentato dal Ministro della difesa (ANDREATTA) il 30 giugno 1998.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 2 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione l'8 luglio 1998 e approvato il 15 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5117):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 22 luglio 1998, con pareri delle commissioni III, I, V e VIII.

Esaminato dalla IV commissione il 28 e 29 luglio 1998.

Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La presente legge riproduce, con indentico titolo e stessa decorrenza, il contenuto del D.L. 30 giugno 1998, n. 200, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1998) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il termine del 31 dicembre 1997, stabilito dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 29 giugno 1998, fermo quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, anche in materia di trattamento economico. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439».

— Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1996, n. 193) reca: «Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia».

— Le disposizioni sul trattamento economico previste dal citato decreto-legge sono dettate dall'art. 2, il cui testo è il seguente:

«Art. 2. — 1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'art. 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presene decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642. Il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella «ex» Jugoslavia, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 13 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. Il termine di scadenza relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (*Temporary Intenational Presence in Hebron - TIPH*), previsto dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 439, è prorogato al 30 luglio 1998.

2. Al personale appartenente al contingente militare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.261 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per le finalità ribadite con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko (Bosnia-Erzegovina) di cui al decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239, è prorogata, con effetto dal 19 novembre 1997, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili. Restano ferme le restanti disposizioni del citato decreto-legge. Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è il seguente:

«11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439, recante «Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all'estero» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Al personale militare di cui all'art. 1 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero, di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, nella misure intera. Allo stesso personale viene, altresì, attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare si applicano, altresì, le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

3. L'art. 1 della legge 18 maggio 1982, n. 301, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. — *1.* Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti"».

— Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, recante «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1997, n. 144) è il seguente:

«4. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione in Albania, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono, con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995) è il seguente:

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9, legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscenza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 9:

— Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il termine previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42».

«Art. 5. — 1. In concorso alle operazioni militari e nel quadro delle attività di cooperazione ed assistenza in Albania per la riorganizzazione delle Forze di polizia, è autorizzata la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE (*Multinational Advisory Police Element*) fino al 26 dicembre 1998.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal comma 2 dell'art. 4».

98G0339

LEGGE 3 agosto 1998, n. **271.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 1998, N. 181.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* — *1.* L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

"Art. 5 *(Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto).* — 1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: 'Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 4986):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle finanze (VISCO) il 13 giugno 1998.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 13 giugno 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 23, 24, 25 giugno 1998; 1° luglio 1998.

Esaminato in aula il 6 luglio 1998 e approvato il 7 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3416):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, l'8 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 luglio 1998.

Esaminato dalla 6ª commissione il 15 luglio 1998.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 22 luglio 1998.

Camera dei deputati: (atto n. 4986/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 22 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla VI commissione il 27 e 28 luglio 1998.

Esaminato in aula il 28 luglio 1998 e approvato il 29 luglio 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 56.

98G0316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1998, n. 272.

Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di produzione e commercio della birra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in particolare l'articolo 35, comma 1, ultimo capoverso, concernente la definizione di grado Plato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

Ritenuta la necessità di modificare alcune disposizioni della legge 16 agosto 1962, n. 1354, allo scopo di adeguare la disciplina sulla birra alle nuove metodologie tecniche di produzione e di conformarla alla legislazione di altri Paesi membri dell'Unione europea, assicurando la libera circolazione del prodotto;

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE, modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997;

Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 18 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, per le politiche agricole e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, modificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1989, n. 141, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di *saccharomyces carlsbergensis* o di *saccharomyces cerevisiae* di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

2. La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.

3. Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209.

4. Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.».

Art. 2.

Denominazione di vendita

1. L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.

3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5.

4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.».

Art. 3.

Divieti

1. L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* È vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.

2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.

3. Il Ministro della sanità, sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.».

Art. 4.

Mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla birra legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e originaria di tali Paesi.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Sono consentite, fino all'esaurimento delle scorte, il confezionamento e la commercializzazione della birra giacente e della birra in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, purché conformi alle precedenti disposizioni normative.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BINDI, *Ministro della sanità*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica ... *(Omissis).*

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificato dall'art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:

«Art. 4 *(Attuazione in via regolamentare).* — 5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere».

— Il testo dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è il seguente:

«Art. 50 *(Regolamentazione dei prodotti).* — 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera *a)* del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 3.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche».

— La legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1962.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE, n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988.

— Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992.

— Il testo dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«Art. 35 *(Accertamento dell'accisa sulla birra)*. — 1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori».

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE, e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997.

— Il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1996.

— La direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE, modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997 è stata attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317 (Attuazione, della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme è delle regolamentazioni tecniche), il cui testo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) è il seguente:

«Art. 1. — La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione con ceppi di *saccharomyces, carlsbergensis,* o di *saccharomyces cerevisiae* dei mosti preparati con malto di orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.

Il luppolo può essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di estratti o di concentrati.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti di purezza dei prodotti innanzi indicati, ne definisce le modalità di lavorazione e prescrive i necessari controlli per le varie fasi di produzione.

Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, fino alla percentuale massima del 40 per cento calcolata sul peso complessivo del cereale impiegato».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), è il seguente:

«Art. 2. — 1. La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e non superiore a 8.

2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 5 e non superiore a 11.

3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume superiore a 11; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado saccarometrico in volume è superiore a 13 e "birra doppio maltose" se il grado saccarometrico in volume è superiore a 15».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) è il seguente:

«Art. 4. — È vietato nella preparazione della birra:

a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'art. 1;

b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;

c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera *g)*, e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;

e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanità, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanità.

Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera *e)* del presente articolo».

98G0330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1998.

Nomina di un dirigente generale livello di funzione C del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 21, comma 1, il quale prevede che, nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere conferiti a personale estraneo all'amministrazione incarichi di dirigente generale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e in particolare l'art. 45, comma 8, con il quale è stata differita l'applicazione del citato art. 21, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;

Considerato che nell'ambito della nuova dotazione organica dell'Amministrazione unificata del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla tabella allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998 n. 154, sussiste la disponibilità di organico nella qualifica di dirigente generale di livello C, globalmente considerata per la stessa Amministrazione unificata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il dott. Alberto Versace, nato a Reggio Calabria il 16 maggio 1952 è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, dirigente generale dell'Amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, livello di funzione C, di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, citato nelle premesse, con lo stipendio relativo alla qualifica, oltre agli altri assegni spettanti per legge.

Con successivo provvedimento sarà determinata la posizione nel ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 56

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

ALBERTO VERSACE

Attualmente:

Da luglio 1997 - Vice presidente, amministratore delegato di Spazio Finanza Fondi S.p.a. - gruppo Banca del Salento. Si tratta di una società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, di cui è in corso la trasformazione in S.G.R. (Società di gestione del risparmio), in base alla normativa che entrerà in vigore il 1° luglio 1998. L'incarico è finalizzato alla riorganizzazione, in funzione della nuova normativa, dell'intero settore del risparmio gestito del gruppo bancario Banca del Salento, con lo scopo di creare le basi per probabili accordi con società del settore, sia nazionali che internazionali e, comunque, con l'obiettivo di espandersi al di là dell'area territoriale in cui attualmente opera la banca.

Dal 1991 - Consigliere di amministrazione di GFL attività e studi finanziari SIM p.a. Si tratta di una SIM di distribuzione presso la quale il mandato è di promuovere e coordinare i rapporti con società prodotto.

Cariche minori:

Dal 1986 - Amministratore di Interfinanziaria S.r.l. - Società di partecipazioni.

Dal 1993 - Presidente di GFL Immobiliare S.r.l. - Società operante nell'ambito della mediazione immobiliare.

Dal 1994 - Presidente di GFL Servizi Assicurativi S.r.l. - Società operante nell'ambito della mediazione assicurativa.

Dal 1995 - Consigliere di amministrazione di Villa Amorosa S.p.a. - Società proprietaria dell'immobile alberghiero denominato «Locanda dell'Amorosa». Controllante di C.I.P.A. S.r.l., società di gestione alberghiera.

Dal 1996 - Membro del comitato investimenti di Royal & Sun Alliance Fondi S.p.a.

Dal 1991 - Membro del consiglio per le relazioni Italia-Stati Uniti.

Dal 1990 - Membro del comitato direttivo associazione «Incontri in terra di Siena» - Associazione promotrice di concerti di musica da camera e attività culturali nella provincia di Siena.

In precedenza:

1991-1995 - Presidente di Tecnovalori S.p.a. Si tratta di una società di gestione di Fondi comuni di investimento, ceduta dal banco di Desio e della Brianza ad azionisti privati. La funzione prevedeva sia il mandato per la trattativa di acquisizione del pacchetto di maggioranza assoluta, che la ristrutturazione e riorganizzazione della società, nonché l'impostazione di nuovi sistemi di gestione. Nel 1995 la società è stata ceduta alla Prudential Sim S.p.a., affiliazione italiana del gruppo assicurativo Prudential U.K.

1986-1995 - Amministratore Delegato di Agefin Commissionaria S.p.a. Società nata come commissionaria in titoli specializzata in attività di private banking sul territorio nazionale per clientela di importanti dimensioni, successivamente evolutasi come società holding di partecipazioni.

1985 (Apr.-Dic.) - Consulente Cominvest S.p.a. amministratore delegato Cominvest Fiduciaria S.p.a. Consigliere di amministrazione Cominvest Commissionaria S.p.a. L'incarico prevedeva la riorganizzazione dell'attività dell'intero gruppo.

1982-1985 - Consigliere di amministrazione di Caboto S.p.a. Il mandato era specificatamente indirizzato alla creazione del settore gestioni patrimoniali e private banking e del settore assistenza finanziaria alle imprese e nuove quotazioni sul mercato azionario.

1977-1982 - Assunto come 1° impiego presso la Caboto S.p.a. Ha partecipato alla messa a punto di un programma di calcolo dei rendimenti effettivi di titoli obbligazionari (di Stato e non), con lo scopo di ottimizzare la gestione del portafoglio titoli obbligatorio delle banche. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, ha fatto un'esperienza di trader sull'allora nascente mercato secondario dei titoli di Stato.

Altre informazioni:

Nato il 16 maggio 1952 a Reggio Calabria. Coniugato con 2 figli. Residente a Milano - 20121 Via Bigli n. 19. Tel. abitazione: (02) 781295 - Tel. ufficio: (02) 773391.

Laureato in economia e commercio presso l'Università «La Sapienza» di Roma nel 1977 (110/110).

98A7216

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 10 giugno 1998, n. **273.**

Regolamento recante disposizioni per la costituzione ed il funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni, di cui all'articolo 1, commi 59, 60 e 67 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo.

IL MINISTRO
DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, recante «Delega al Ministro Walter Veltroni in materia di spettacolo e sport»;

Visto l'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, con il quale sono state istituite le nuove commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo;

Visto l'articolo 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, con il quale è stata prevista la costituzione del comitato per i problemi dello spettacolo;

Visti gli articoli 1 e 7, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1997, con il quale si è provveduto alla istituzione del comitato per i problemi dello spettacolo;

Ritenuto di dover determinare le modalità di convocazione e funzionamento delle citate commissioni nonché di costituzione e convocazione del comitato per i problemi dello spettacolo;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 380/GA418 del 4 giugno 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

COSTITUZIONE DEL COMITATO PER I PROBLEMI DELLO SPETTACOLO

Art. 1.

1. Il comitato per i problemi dello spettacolo è composto da cinque sezioni, rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, ciascuna delle quali composta da non meno di cinque e da non più di undici componenti.

2. Il comitato è composto, complessivamente, dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, che lo presiede, dal capo del Dipartimento dello spettacolo, nonché dagli ulteriori componenti di ciascuna sezione, nei limiti di cui al comma 1.

3. Le sezioni del comitato sono composte da appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria, nonché dal capo del Dipartimento dello spettacolo, che ne presiede le sedute.

Art. 2.

1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per la musica sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:

a) un rappresentante dell'associazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134;

b) un rappresentante dell'associazione tra i teatri di tradizione, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;

c) un rappresentante delle altre associazioni tra i soggetti disciplinati dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800;

d) un rappresentante indicato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti delle forme di espressione musicale non disciplinate dalla citata legge n. 800 del 1967;

e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

f) un rappresentante delle associazioni sindacali del personale artistico delle istituzioni musicali;

g) due rappresentanti delle associazioni sindacali degli altri lavoratori dello spettacolo nel campo della musica;

h) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici musicali.

Art. 3.

1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per la danza sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:

a) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

b) un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa dei soggetti che operano nella produzione di attività di danza;

c) un rappresentante dell'associazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, individuato tra le fondazioni che siano dotate di un proprio stabile corpo di ballo;

d) un rappresentante delle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo nel campo della danza;

e) un rappresentante delle associazioni sindacali degli artisti e coreografi nel campo della danza;

f) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici di danza.

Art. 4.

1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per il teatro sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:

a) un rappresentante dell'associazione tra i teatri stabili ad iniziativa pubblica;

b) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti privati operanti nell'ambito della stabilità teatrale;

c) un rappresentante delle associazioni delle compagnie teatrali;

d) un rappresentante delle associazioni tra i soggetti operanti nella distribuzione teatrale;

e) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

f) un rappresentante dell'associazione degli autori per il teatro;

g) due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori dello spettacolo nel campo del teatro;

h) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici teatrali.

Art. 5.

1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per il cinema sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:

a) due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici;

b) un rappresentante dell'associazione degli esercenti di sale;

c) un rappresentante dell'associazione dei distributori cinematografici;

d) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

e) un rappresentante dell'associazione degli autori cinematografici;

f) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo per il campo del cinema;

g) un rappresentante delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici.

Art. 6.

1. Nella sezione del comitato per i problemi dello spettacolo competente per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante sono in ogni caso presenti i seguenti componenti:

a) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

b) un rappresentante dell'associazione degli esercenti dei circhi;

c) un rappresentante dell'associazione degli esercenti dello spettacolo viaggiante;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dei circhi;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo viaggiante.

Art. 7.

1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.

2. Per i fini di cui al comma 1, il capo del Dipartimento dello spettacolo invita le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, previa individuazione di quelle tra esse maggiormente rappresentative, ad effettuare le designazioni di competenza, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione del relativo invito.

3. Il comitato per i problemi dello spettacolo e le singole sezioni operano con la maggioranza dei componenti oggetto di designazione, anche se, decorso il termine di cui al comma 2, non siano pervenute tutte le designazioni previste.

CAPO II

Modalità di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo

Art. 8.

1. Il comitato per i problemi dello spettacolo è organo consultivo dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e svolge i seguenti compiti:

a) consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore;

b) consulenza in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

2. Il comitato per i problemi dello spettacolo svolge i propri compiti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle cinque sezioni in cui esso è suddiviso.

3. Sono svolti in composizione plenaria i seguenti compiti:

a) espressione dell'avviso in ordine agli schemi di regolamenti governativi, previsti dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

b) attività consultiva in ordine ai compiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, che, per la propria generalità ed interdisciplinarietà, richieda un esame collettivo dei rappresentanti dei diversi settori dello spettacolo;

c) svolgimento di attività consultiva espressamente sollecitata dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

d) compiti espressamente affidati dalla legge al comitato per i problemi dello spettacolo nonché ogni altro compito già attribuito al Consiglio nazionale dello spettacolo, e attribuito al comitato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 9.

1. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente che, per singole sedute, può delegarne la presidenza al capo del Dipartimento dello spettacolo.

2. La convocazione del comitato per i problemi dello spettacolo è effettuata dall'Autorità di Governo competente o, per sua delega, dal capo del Dipartimento dello spettacolo. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta ed è inviata a tutti i componenti almeno sette giorni prima della data fissata.

3. La convocazione di cui al comma 2 è altresì inviata al capo del settore legislativo dello spettacolo, il quale può partecipare alle sedute del comitato, con compiti di consulenza tecnico-giuridica e senza diritto di voto.

4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è a disposizione dei componenti del comitato, presso gli uffici del Dipartimento dello spettacolo, almeno ventiquattro ore prima della seduta. L'autorità di Governo competente per lo spettacolo può disporre l'invio della documentazione al domicilio dei componenti del comitato.

5. Le riunioni del comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, che sono tenuti al segreto in ordine a quanto discusso e deliberato. Gli atti del comitato sono validamente assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.

6. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente individuato dal capo del Dipartimento dello spettacolo tra il personale del dipartimento, con qualifica non inferiore alla settima.

7. Il verbale è approvato nella successiva seduta del comitato.

Art. 10.

1. Le sezioni del comitato per i problemi dello spettacolo sono rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

2. Ciascuna sezione, per il settore di propria competenza, svolge i seguenti compiti:

a) espressione del proprio avviso al comitato in composizione plenaria in ordine agli schemi dei regolamenti di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 8, ai fini dell'attività del comitato medesimo;

b) attività consultiva, nell'ambito dei compiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, dell'articolo 8, relativa a problemi inerenti esclusivamente al settore di competenza;

c) attività consultiva settoriale espressamente sollecitata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Art. 11.

1. Le riunioni delle sezioni del comitato per i problemi dello spettacolo sono presiedute dal capo del Dipartimento dello spettacolo o, per sua delega relativa a singole sedute, da un dirigente del medesimo dipartimento.

2. Per le modalità di convocazione delle sedute, nonché per la validità delle medesime e degli atti assunti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 6, salvo il potere di convocazione che è attribuito al capo del Dipartimento dello spettacolo.

3. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della sezione del comitato.

Capo III

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 12.

1. Le commissioni consultive dello spettacolo, istituite ai sensi dell'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono presiedute dal capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare di volta in volta, un dirigente del medesimo dipartimento a presiederne le sedute.

Art. 13.

1. La convocazione delle sedute delle commissioni è effettuata dal capo del Dipartimento dello spettacolo mediante comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta. Tale comunicazione è inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata, per conoscenza, all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

3. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data della nuova riunione, sia definita nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della commissione.

4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è a disposizione dei componenti, presso gli uffici del Dipartimento, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta. Il capo del Dipartimento può disporre, ove lo ritenga opportuno, l'invio della documentazione al domicilio dei componenti della commissione.

Art. 14.

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno cinque componenti della commissione medesima.

2. I pareri della commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario.

Art. 15.

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente individuato dal capo del Dipartimento dello spettacolo tra il personale del dipartimento, con qualifica non inferiore alla settima.

2. Il verbale è approvato nella successiva seduta della commissione.

Art. 16.

1. I componenti delle commissioni operanti nel settore dello spettacolo, nell'ambito dell'attività direttamente connessa con le funzioni istituzionali, possono essere autorizzati, nei limiti delle disposizioni vigenti, a svolgere missioni di servizio nel territorio nazionale, per necessità di verifica della qualità artistica delle attività dei soggetti richiedenti contributi al Dipartimento dello spettacolo. L'autorizzazione è concessa dal capo del Dipartimento dello spettacolo, nei limiti dello stanziamento previsto sul relativo capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro: VELTRONI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 341

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto-legge n. 97/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, reca: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

— Il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:

«59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione consultiva per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

60. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle».

— Il testo dell'art. 1 e del comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 1 *(Comitato per i problemi dello spettacolo).* — 1. L'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.

2. Tutte le funzioni già attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a undici. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può delegare la presidenza di singole sedute del comitato.

3. All'art. 1, comma 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo"».

«5. Al fine di consentire il pieno aggiornamento nei settori di competenza del Dipartimento dello spettacolo, i componenti delle commissioni, di cui all'art. 1, commi 59 e 60 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, per il settore di competenza, ed i dirigenti del Dipartimento dello spettacolo, possono accedere agli spettacoli tenuti presso soggetti richiedenti contributi al Dipartimento medesimo».

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, reca: «Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, reca: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali».

— Il titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), concerne: "Attività musicali in Italia e all'estero"».

Note all'art. 8:

— Il testo del comma 2-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è il seguente:

«2-*bis*. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'art. 2, comma 2, lettera *a)*, della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa».

— Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, si veda in note alle premesse.

98G0323

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 agosto 1998.

Interventi per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nelle isole Eolie. (Ordinanza n. 2821).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 2, comma 3-*bis*, della legge del 31 dicembre 1996, n. 677, con la quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con propria ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza, tra l'altro, nelle isole Eolie;

Vista l'ordinanza n. 2781 del 9 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998;

Sentita la regione siciliana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. L'art. 5 dell'ordinanza 9 aprile 1998, n. 2781 è così integrato:

art. 15, lettera *a)*, e art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;

art. 57 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

art. 2 legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A7234

ORDINANZA 5 agosto 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli incendi boschivi che hanno colpito le regioni Sardegna, Sicilia e Calabria. (Ordinanza n. 2822).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 1998 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Considerato che una ondata eccezionale di caldo ha investito parte del territorio nazionale causando incendi di eccezionali proporzioni, con gravissimi danni alle coltivazioni, a beni privati, e ad attività produttive;

Ritenuta la necessità di disporre l'attuazione di misure straordinarie finalizzate a favorire il ritorno a normali condizioni di vita da parte delle popolazioni interessate ed alla ripresa delle attività produttive;

Viste le richieste delle regioni interessate;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di interventi volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita da parte delle popolazioni interessate e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite da eccezionali incendi sono assegnati alle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia contributi rispettivamente di lire 6 miliardi, 2 miliardi e 2 miliardi.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 le Regioni provvedono a stabilire criteri e modalità di erogazione di contributi a favore dei soggetti gravemente danneggiati, tenuto anche conto dei danni subiti a beni immobili e mobili e alle coltivazioni, con particolare riferimento alle tipologie delle medesime e all'estensione areale della superficie bruciata, applicando, comunque, una franchigia di 5 milioni di lire.

Art. 2.

1. In relazione alla straordinarietà dell'impegno richiesto al Corpo forestale dello Stato è assegnata al Ministero per le politiche agricole la somma di lire 8 miliardi per la spesa relativa ai maggiori costi operativi e per il ripristino dei mezzi e dei materiali. La somma sarà versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero delle politiche agricole.

Art. 3.

1. Il prefetto di Reggio Calabria è autorizzato ad erogare, per il tempo necessario e, comunque non oltre il 31 dicembre 1998, un contributo mensile fino a L. 600.000 a favore dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili.

2. La spesa nel limite di lire 150 milioni è posta a carico delle risorse dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. del centro di responsabilità n. 6 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 ammontanti complessivamente a lire 18.150 milioni, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» iscritta per l'esercizio finanziario 1998 nel centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

1. Le regioni, di cui all'art. 1, con relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferiscono al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 6.

1. Agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato che intervengono nelle attività connesse all'emergenza per gli incendi boschivi, coordinati da autorità o strutture istituzionali, vengono riconosciuti i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 613.

2. Tenuto conto del forte e perdurante impegno del volontariato nelle emergenze nazionali ancora in atto nel paese, è consentito, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, elevare, in deroga all'art. 10, comma 1, del decreto di cui al comma 1, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A7235

ORDINANZA 5 agosto 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2823).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 . maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2740 del 27 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Vista l'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998;

Vista l'ordinanza n. 2786 del 15 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2791 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998;

Considerato che l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, prevede che, ai fini della determinazione dei costi ammessi al contributo pubblico per gli interventi di ricostruzione pubblici e privati, i relativi parametri tecnici ed economici siano adottati dalle regioni Marche e Umbria d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e il Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 14, comma 11, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

Sentite le regioni Marche e Umbria;

Su proposta del Sottosegretario di Stato Prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per i lavori pubblici di qualsiasi importo previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono automaticamente escluse, a prescindere dal criterio di aggiudicazione, le offerte con ribassi inferiori al 5 per cento.

2. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/197/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento,

arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle offerte, esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara, delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

Art. 2.

1. Allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di ricostruzione di cui alla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni sono autorizzate a concedere ai soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche, alle infrastrutture, ai beni culturali e monumentali, ai programmi integrati di recupero dei centri storici e centri e nuclei urbani e rurali di cui all'art. 3 della legge sopracitata, un'anticipazione pari al costo delle progettazioni relative, determinato in base al costo presunto dei lavori, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 15 della stessa legge. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali, i soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e delle Marche sono autorizzati ad utilizzare le risorse di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge 30 marzo 1998, n. 61, per gli oneri di progettazione relativa.

Art. 3.

1. Per le esigenze straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato ad assumere per il periodo di un anno, con contratto a tempo determinato, fino a cinque unità di personale STAC. L'onere, valutato in lire 250 milioni, è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e sarà versato dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 4.

1. Il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno direttamente impegnato presso le prefetture di Macerata e Terni nelle operazioni connesse al soccorso alle popolazioni terremotate è autorizzato, anche per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di cinquanta ore mensili eccedenti quelle previste dalla normativa vigente.

5. All'onere ammontante rispettivamente a lire 41 milioni per la prefettura di Macerata e lire 14 milioni per la prefettura di Terni, provvedono i prefetti interessati con le disponibilità di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668 del 27 settembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La disposizione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2669/1997 e successive modificazioni è prorogata al 31 dicembre 1998 con oneri a carico dello stanziamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

Art. 5.

1. Per l'espletamento delle attività connesse con l'emergenza e fino al 31 dicembre 1998 al personale operante presso il Centro situazioni del Dipartimento della protezione civile possono essere concessi compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti previsti dalle vigenti normative e comunque non oltre cinquanta ore pro-capite mensili.

2. Per la durata dello stato di emergenza, a n. 2 unità di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, utilizzate presso il centro situazioni del Dipartimento della protezione civile, possono essere riconosciuti i compensi previsti per le tipologie di prestazioni remunerabili, rese per orario ordinario di lavoro svolto su turnazioni. All'onere relativo, stimato in lire 15 milioni, si provvede a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) iscritta nel centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1998.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A7236

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1998.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale della «Regata Storica di Venezia», del «Festival Jazz di Roccella Jonica», del «Corteo Storico di Federico II di Oria» e del «Mondialtornianti di Faenza» - manifestazione 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1997;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Regata Storica di Venezia», «Festival Jazz di Roccella Jonica», «Corteo Storico Federico II di Oria» e del «Mondialtornianti di Faenza» - manifestazione 1998 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale della «Regata Storica di Venezia», del «Festival Jazz di Roccella Jonica», del «Corteo Storico Federico II di Oria» e del «Mondialtornianti di Faenza» manifestazione 1998, con inizio il 30 giugno 1998, si concluderà il 6 settembre 1998.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O. P. Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale della «Regata Storica di Venezia», del «Festival Jazz di Roccella Jonica», del «Corteo Storico Federico II di Oria» e del «Mondialtornianti di Faenza» - manifestazione 1998, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 2 settembre 1998.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di venerdì 4 settembre 1998.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 6 settembre 1998 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 settembre 1998 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con il

gondolino vincitore della «Regata Storica di Venezia», con l'opera musicale vincitrice del concorso indetto nell'ambito del «Festival Jazz di Roccella Jonica», con il rione vincitore del torneo dei rioni del «Corteo Storico Federico II di Oria» e con il ceramista vincitore del «Mondialtornianti di Faenza».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato al gondolino vincitore della «Regata Storica di Venezia», al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'opera musicale vincitrice del «Festival Jazz di Roccella Jonica»; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al rione vincitore del torneo dei rioni del «Corteo Storico Federico II di Oria»: il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al ceramista vincitore del «Mondialtornianti di Faenza».

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più gondolini nella classifica della «Regata Storica di Venezia», si effettuerà il sorteggio fra gondolini classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di piu opere musicali, di più rioni e di più ceramisti per il primo posto delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale delle opere musicali, dei rioni e dei ceramisti giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti corrispondentemente abbinati.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dr.ssa Carmela Maresca, consigliere amministrativo dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dr.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'amministrazione dei monopoli di Stato o dal dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo della medesima amministrazione.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 87

98A7218

DECRETO 10 luglio 1998.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «Gran Premio di Merano», del «Concorso di Miss Italia» e della «Gara automobilistica Susa-Moncenisio» - manifestazione 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1997;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677 e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Gran Premio Lotteria di Merano», «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme» e «Gara automobilistica Susa-Moncenisio» - manifestazione 1998 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Gran Premio di Merano» del «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme» e della «Gara automobilistica Susa-Moncenisio» manifestazione 1998, con inizio il 13 luglio 1998, si concluderà il 27 settembre 1998.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i Giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria nazionale del «Gran Premio di Merano», del «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme» e della «Gara automobilistica Susa-Moncenisio» — manifestazione 1998 — cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 23 settembre 1998.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di venerdì 25 settembre 1998.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 27 settembre 1998 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 settembre 1998 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi nove biglietti estratti vincenti con i primi tre cavalli classificatisi nel «Gran Premio di Merano», con le prime tre concorrenti classificatesi nel «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme» e con le prime tre vetture classificatesi nella «Gara automobilistica Susa-Moncenisio».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato al cavallo vincitore del «Gran Premio di Merano» al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vincitrice del «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme»; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vettura prima classificata della «Gara automobilistica Susa-Moncenisio». I premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra le tre manifestazioni seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più cavalli nella classifica del «Gran Premio di Merano», si effettuerà il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di piu cavalli, di più miss e di più vetture per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale dei cavalli, delle miss e delle vetture giudicate *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli, alle miss ed alle vetture in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte, l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli, alle miss ed alle vetture partecipanti alle manifestazioni, tolti quelli corrispondenti ai cavalli, alle miss ed alle vetture eventualmente classificatisi.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dott.ssa Nicoletta Boserman vice dirigente coordinatore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detta funzionaria, in caso di impedimento, sarà sostituita dal dr. Antonio Salimbene o dalla dott.ssa Carmela Maresca, entrambi consiglieri amministrativi della amministrazione dei Monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 88

98A7217

DECRETO 22 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 11080 dell'8 luglio 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Alessandria;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato Ufficio e da attribuirsi alla mancata attivazione del CED verificatasi i giorni 23 giugno 1998 in orario pomeridiano e il 24 giugno 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 23 E 24 GIUGNO 1998

Regione Piemonte:

ufficio tecnico erariale di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7219

DECRETO 3 agosto 1998.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.G.N. S.r.l.», in Pordenone, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ed iscrizione della stessa all'albo dei CAAF dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 30 giugno 1998, con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.G.N. Contribuenti e famiglie S.r.l.», con sede in Pordenone, via San Giuliano n. 43, legalmente rappresentanto dal signore Broggian Giancarlo, chiede di essere autorizzato dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega rilasciata in data 4 maggio 1998, con la quale l'U.S.P.P.I. - Unione sindacati professionisti pubblico privato impiego ha autorizzato l'associazione C.G.N. a costituire un Centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che l'U.S.P.P.I., come risulta dalla dichiarazione del Presidente dell'Unionquadri, è presente nel C.N.E.L. - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in quanto affiliata all'Unionquadri stessa;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 12 giugno 1998, a rogito notaio Romano Jus, (n. 58950 di repertorio e n. 9422 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 15 giugno 1998, con la quale il Presidente dell'associazione C.G.N. dichiara che la stessa ha un numero di aderenti superiore a 50.000;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con l'Unipol assicurazione;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del C.A.A.F., dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b),* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale - C.G.N. S.r.l.», con sede in Pordenone, via San Giuliano n. 43, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 42 dell'Albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A7242

DECRETO 3 agosto 1998.

Revoca del decreto ministeriale 10 febbraio 1994 concernente l'autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confautonomi Friuli-Veneto S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei CAAF imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il proprio decreto ministeriale 10 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1994 n. 38, con la relativa errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1994, n. 54, con il quale è stata concessa al «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confautonomi Friul-Veneto S.r.l.», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese a norma dell'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni;

Visto il verbale di assemblea straordinaria redatto l'11 dicembre 1995, a rogito notaio Bianchini Anna, con il quale viene deliberato, tra l'altro, lo scioglimento anticipato della suddetta società e la nomina del liquidatore nella persona del sig. Mainente Renzo;

Vista la nota del 25 giugno 1998, con la quale il liquidatore ha comunicato che l'attività di assistenza fiscale è stata esercitata fino all'anno d'imposta 1993, che il contratto di assicurazione è cessato a seguito dell'apertura della fase di liquidazione che i supporti magnetici contenenti i dati relativi all'attività prestata sono conservati presso la sede sociale di San Donà del Piave, via Trieste n. 1, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerato, pertanto, che sono stati compiuti gli adempimenti previsti nei confronti degli utenti e dell'Amministrazione finanziaria;

Ritenuto che la polizza di assicurazione n. 13529471, a suo tempo stipulata con l'Unipol assicurazione, rappresenta una congrua garanzia per l'esercizio del diritto di rivalsa spettante agli utenti in caso di sanzioni amministrative irrogate loro in conseguenza degli errori formali imputabili al C.A.A.F., operando detta garanzia per le denunce di sinistro pervenue entro dieci anni dalla cessazione del contratto;

Decreta:

Viene revocato il decreto ministeriale 10 febbraio 1994, con il quale è stata concessa al «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confautonomi Friul-Veneto S.r.l.», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

La predetta società viene cancellata dall'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese dov'era iscritta al n. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A7243

DECRETO 3 agosto 1998.

Autorizzaione alla società «CAAF Confcooperative Nord-Est S.r.l.» a cambiare la denominazione sociale in «CAAF Confcooperative Nord S.r.l.» in sigla «CAAF Nord S.r.l.» e ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese anche nell'ambito territoriale delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il proprio decreto ministeriale 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108, dell'11 maggio con la quale la società «CAAF Confcooperative Nord-Est S.r.l.» è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 e successive modificazioni, relativamente all'ambito territoriale delle regioni del Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia e delle province di Bolzano e Trento;

Vista la nota del 26 giugno 1998, con la quale il consigliere delegato del citato CAAF ha trasmesso copia autentica del verbale di assemblea straordinaria redatto il 28 gennaio 1998 ed il relativo atto di rettifica del 16 marzo 1998, a rogito notaio Mario Bernardelli, con i quali è stato, tra l'altro, modificata la denominazione sociale del predetto CAAF in «CAAF Confcooperative Nord S.r.l.», in sigla «CAAF Nord S.r.l.»: ed è stato ampliato l'ambito di operatività territoriale anche alle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, avendo le confcooperative Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sottoscritto una quota di capitale sociale, previo assenso della delegante Confederazione cooperative italiane, a norma dell'art. 2, comma 8 del regolamento concernente l'assistenza fiscale alle imprese, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494;

Considerato che le modifiche apportate allo statuto sono previste dall'art. 2, comma 6 del suddetto decreto ministeriale n. 494/92;

Considerato che, ai fini della tutela e dell'informazione del contribuente, nonché della tenuta dell'albo dei Centri di assistenza fiscale alle imprese, istituito presso la direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, occorre modifiche il suindicato decreto ministeriale 5 maggio 1994 nella parte relativa alla denominazione sociale del CAAF autorizzato ed alla determinazione dell'ambito territoriale di operatività;

Decreta:

La società «CAAF Confcooperative Nord-Est S.r.l.» continua ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese con la denominazione di «CAAF Confcooperative Nord S.r.l.» in sigla «CAAF Nord S.r.l.» ed è autorizzata all'esercizio di detta attività anche nell'ambito territoriale delle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A7244

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 agosto 1998.

Modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante: «Norme per l'esercizio e il potenziamento delle ferrovie in regime di concessione»;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante: «Disposizioni in materia di trasporti»;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

Visto l'art. 10 della predetta legge n. 211/1992, ai sensi del quale gli enti indicati all'art. 8 della legge n. 385/1990 sopra citata e gli altri enti interessati sono autorizzati ad accendere mutui della durata massima di dieci anni, garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle finalità indicate al medesimo art. 8 nonché per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati;

Visto il comma 4 del citato art. 10 che, per l'erogazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi a fronte dei mutui da autorizzare, ha previsto limiti di impegno decennali di 195 miliardi per l'anno 1993 ed ulteriori 155 miliardi per l'anno 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995» che ha istituito, fra l'altro, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione il cap. 7311 per gli interventi previsti dal citato art. 10 della legge n. 211/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993)» che alla Tabella E ha previsto la soppressione della prima annualità del limite di impegno decennale di lire 195 miliardi;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) che alla Tabella *F* ha previsto il rinvio all'anno 1995 della prima annualità del limite di impegno decennale di lire 155 miliardi;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 505, che ha previsto,

tra l'altro, l'utilizzo della seconda annualità del limite di impegno di lire 195 miliardi per il finanziamento delle opere necessarie al completamento del tratto Saronno-Malpensa;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)» che alla tabella *F* ha previsto il rinvio all'anno 1996 della prima annualità del limite di impegno decennale di lire 155 miliardi;

Vista la legge 8 agosto 1996, n. 425, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica» che ha previsto, tra l'altro, lo slittamento dal 1996 al 1997 della quota di lire 20 miliardi del citato limite di impegno decennale di lire 155 miliardi;

Considerato che i limiti di impegno decennali sopra citati previsti dal ripetuto art. 10, comma 4, della legge n. 211/1992 risultano pertanto rideterminati come segue:

lire 195 miliardi per otto anni a partire dal 1995,

lire 135 miliardi per dieci anni a partire dal 1996,

lire 20 miliardi per dieci anni a partire dal 1997;

Visti gli articoli 2 e 9-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1995 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i programmi di intervento di cui al prospetto allegato alla delibera stessa ed è stato concesso — a valere sulle risorse di cui al ripetuto art. 10 della legge n. 211/1992 — un contributo annuo a favore degli enti beneficiari, nella misura massima indicata nella colonna 2 del prospetto stesso e per il numero di anni precisati nella successiva colonna 3;

Visto l'art. 10, comma 3, della citata legge n. 211/1992 che ha previsto l'emanazione di un decreto interministeriale per definire le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi destinati al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui da contrarre per la realizzazione degli interventi previsti nella citata delibera CIPE del 21 dicembre 1995;

Vista la proposta del Ministro dei trasporti e della trasmessa con nota n. 1776 del 15 giugno 1998;

Ritenuto necessario che l'utilizzo dei predetti mutui sia disposto di volta in volta in base alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e ciò al fine di svolgere la necessaria verifica sulla effettiva realizzazione degli interventi cui è destinato il contributo statale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 recante: «Conferimento al Ministro dei pubblici, prof. Paolo Costa, dell'incarico per le aree urbane»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici prof. Paolo Costa in materia di aree urbane, Roma capitale, Giubileo del 2000 e servizi tecnici nazionali»;

Decreta:

Art. 1.

I mutui di cui all'art. 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, possono essere stipulati con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

I mutui, che avranno durata massima di otto o dieci anni in ragione della durata indicata nella colonna 3 del prospetto allegato alla delibera CIPE del 2 dicembre 1995, sono regolati a tasso fisso corrispondente a quello effettivo annuo che, in ogni caso, non può essere superiore al valore del Rendistato rilevato dalla Banca d'Italia nel mese antecedente la data di stipula del contratto arrotondato allo 0,05 superiore e maggiorato di una commissione annua prevista nella misura massima di 0,50 punti percentuali.

Art. 2.

I mutui saranno stipulati da ciascun ente beneficiario per un importo non superiore a quello indicato nella colonna 4 del prospetto allegato alla delibera CIPE del 21 dicembre 1995 e comunque per un importo tale che l'onere annuo di ammortamento per capitale ed interessi, comprensivo di qualsiasi altro eventuale costo aggiuntivo, non ecceda l'importo indicato nella colonna 2 del medesimo prospetto.

Gli schemi dei contratti di mutuo da stipulare saranno trasmessi per il preventivo nulla osta al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dalle norme gli importi derivanti dai mutui saranno accreditati su conti correnti bancari intestati agli enti beneficiari con il vincolo a favore del Ministero dei trasporti e della navigazione (D.G. M.C.T.C.).

L'utilizzo delle somme sarà disposto dallo stesso Ministero - Direzione generale M.C.T.C. che esprimerà il nulla osta agli svincoli sulla base della presentazione degli stati di avanzamento lavori.

Art. 4.

Le rate di ammortamento dovranno essere costanti e saranno corrisposte in via posticipata il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dalla scadenza immediatamente successiva a quella di erogazione per tutta la durata dei mutui, dal Ministero dei

trasporti e della navigazione - D.G. M.C.T.C. mediante pagamenti a favore dell'unico mutuante o del capofila del pool.

Gli istituti e le aziende di credito mutuanti faranno pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione - D.G. M.C.T.C., con almeno cinquanta giorni di anticipo, gli avvisi di pagamento, nei quali dovranno essere specificate le varie componenti (interessi, capitale, spread) della somma da pagare e le modalità di accredito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane
COSTA

98A7286

DECRETO 6 agosto 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1998 è pari a 53.466 miliardi;

Decreta:

Per il 14 agosto 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 16 novembre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 agosto 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

p. *Il direttore generale*: LA VIA

98A7287

DECRETO 6 agosto 1998.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1998 è pari a 53.466 miliardi;

Decreta:

Per il 14 agosto 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei

buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni, con scadenza il 16 agosto 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 agosto 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A7289

DECRETO 6 agosto 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni e seconda tranche a trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 31 luglio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 23 luglio 1998 che hanno disposto per il 31 luglio 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue e trecentosessantacinque (seconda tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 luglio 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,76 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 95,96 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 302.778.907.500 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 gennaio 1999 e a L. 444.693.770.000 per la seconda tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 luglio 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,06 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 94,67 per la seconda tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

p. *Il direttore generale*: LA VIA

98A7288

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 luglio 1998.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa di L. 47.370.067.000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal CTS nella riunione del 7 aprile 1998, di cui ai punti 5 e 7 del resoconto sommario;

Visto il decreto ministeriale n. 976, del 7 luglio 1998 con il quale si approvano le proposte del CTS relative ai progetti esaminati nella predetta riunione;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale del 13 maggio 1998, n. 515, registrato dalla ragioneria centrale in data 14 maggio 1998;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nel decreto ministeriale n. 976 del 7 luglio 1998, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate;

AGOTEX S.R.L. - Vigliano Biellese (Biella) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: creazione di un non tessuto per abbigliamento «pile» con caratteristiche altamente innovative.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° novembre 1997.

Costo dichiarato: L. 1.455.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064055/46 - Credito agevolato: L. 1.018.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

BOFFI S.P.A. - Lentate sul Seveso (Milano) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: mobili in alluminio composti in kit e relativo processo.

Durata e data di inizio: quattro anni dal 19 novembre 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.148.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064093/46 - Credito agevolato: L. 3.088.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

CARLO GAVAZZI SPACE S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: progettazione di software di bordo per piccoli satelliti mediante l'adozione di metodologie e strumenti avanzati.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° gennaio 1998.

Costo dichiarato: L. 2.300.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063868/46 - Credito agevolato: L. 1.610.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge

17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

CARTIERA DEL MAGLIO S.P.A. - Sasso Marconi (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuova carta da sigarette ottenuta attraverso un nuovo processo denominato simmetrico.

Durata e data di inizio: quattro anni dal 12 maggio 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 7.141.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063496/46 - Credito agevolato: legge 4.641.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

COSTAMASNAGA S.P.A.;

COSTA MASNAGA - Lecco (classificata grande impresa);

COSTAFERROVIARIA S.P.A.;

COSTA MASNAGA - Lecco.

Titolo del progetto: formazione di quattordici ricercatori e tecnici di ricerca per l'innovazione e lo sviluppo nei settori dei mezzi di trasporto su ferro ad alta velocità, merci e passeggeri, e dei sistemi meccanici di trasmissione di potenza per impiego speciale.

Durata e data di inizio: due anni e sei mesi dal 1° aprile 1998.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 2.214.000.000;

eleg. L. 35.000.000;

totale L. 2.249.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 061149/67 - Contributo nella spesa: L. 1.463.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65.0%, per la quota non eleggibile, ed al 70.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

DALTON S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa);

I.C.S. INDUSTRIA CHIMICA SUBALPINA S.P.A. - Milano.

Titolo del progetto: sintesi in continuo tramite ossidazione cromica di 2-Metil 1,4-Naftochinone, intermedio per uso farmaceutico e zootecnico. Recupero del refluo cromico, sua trasformazione, attraverso processo continuo, in prodotto idoneo all'uso conciario.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 ottobre 1997.

Costo dichiarato: L. 2.470.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064005/46 - Credito agevolato: L. 1.729.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. - Buttrio (Udine) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuovo processo di laminazione in continuo di prodotti lunghi.

Durata e data di inizio: cinque anni dal 24 marzo 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 32.585.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 634001/346 e n. 063400/46 - Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 21.180.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

ELEKTROSUISSE S.R.L. - Gallarate (VA) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo frigorifero ad assorbimento da 30 litri realizzato interamente in polistirolo sinterizzato.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° settembre 1997.

Costo dichiarato: L. 900.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063759/46 - Credito agevolato: L. 630.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

ICOSS S.R.L. - San Giuliano Milanese (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: tecniche e sistemi di saldatura per scambiatori di calore a piastre.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 giugno 1997.

Costo dichiarato: L. 1.030.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063562/46 - Credito agevolato: L. 721.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

NUOVA RAYON ITALIA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: nuova tecnologia di filatura del rayon ad alta velocità.

Durata e data di inizio: quattro anni dal 1° giugno 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 4.950.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063509/46 - Credito agevolato: L. 2.970.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60.0% dei costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

PETRONI S.P.A. - Calderara di Reno (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: studio e sviluppo di un processo elettrochimico di lucidatura per stampi di grandi dimensioni.

Durata e data di inizio: due anni dal 16 giugno 1997.

Costo dichiarato: L. 1.750.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063587/46 - Credito agevolato: L. 1.225.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

S.I.V. S.P.A. - San Salvo (Chieti) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: vetri innovativi a prestazioni avanzate.

Durata e data di inizio: quattro anni dal 30 giugno 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 9.352.000.000;

eleg. L. 82.000.000;

totale L. 9.434.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063716/46 - Credito agevolato: L. 6.135.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65.0%, per la quota non eleggibile, ed al 70.0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SELTA TELEMATICA S.P.A. - Tortoreto Lido (Teramo) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Sae Dect centralini telefonici cordless multicella a standard Dect.

Durata e data di inizio: tre anni e nove mesi dal 26 marzo 1997.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.718.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063412/46 - Credito agevolato: L. 1.858.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 1.858.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1997, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SER S.R.L. - Flero (Brescia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: matrici per l'estrusione di profili di alluminio a pareti sottili.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° luglio 1997.

Costo dichiarato: L. 950.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063711/46 - Credito agevolato: L. 665.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determi-

nato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SINTER & NET S.C. A R.L. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: piattaforma generalizzata per sistemi previsionali, atta ad essere specializzata per la realizzazione di sistemi di trading e gestione.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° settembre 1997.

Costo dichiarato: L. 1.899.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063858/46 - Credito agevolato: L. 1.329.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

SPARCO S.R.L. - Torino (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: studio di soluzioni progettuali volte a ridurre l'attivazione del lavoro dei muscoli della colonna vertebrale dunante la guida di autoveicoli.

Durata e data di inizio: due anni dall'8 gennaio 1997.

Costo dichiarato: L. 1.093.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 062721/46 - Credito agevolato: L. 765.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

TEC.MO. S.R.L. - Pianoro (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di realizzare una componentistica innovativa per torce al plasma con taglio termico per fusione.

Durata e data di inizio: due anni dal 18 novembre 1997.

Costo dichiarato: L. 1.680.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064092/46 - Credito agevolato: L. 1.176.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

TEXO S.R.L. - Spinetta Marengo (Alessandria) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: tecniche di progettazione, sperimentazione e sviluppo innovative finalizzate alla messa a punto di una linea di processo per la stampa, taglio e cordonatura, fustellutura, incollatura e piegatura di scatole, di tipo innovativo completamente automatizzata mediante unità di governo centrale.

Durata e data di inizio: due anni dal 23 giugno 1997.

Costo dichiarato: L. 2.300.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063623/46 - Credito agevolato: L. 1.610.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

TOMES S.R.L. - Turbigo (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: sviluppo di un macchinario apritore per recupero materiali tessili e similari.

Durata e data di inizio: due anni dal 10 novembre 1997.

Costo dichiarato: L. 738.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 064121/46 - Credito agevolato: L. 516.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

TONELLO S.R.L. - Sacerdo (Vicenza) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuove macchine finalizzate alla depurazione delle acque.

Durata e data di inizio: due anni dal 4 agosto 1997.

Costo dichiarato: L. 700.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063861/46 - Credito agevolato: L. 490.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

ZANASI FRATELLI S.R.L. - Sassuolo (Modena) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: nuovo sistema di stampa a getto di inchiostro ad elevata affidabilità, integrato con sistema di controllo basato su visione artificiale.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° ottobre 1997.

Costo dichiarato: L. 1.707.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 063990/46 - Credito agevolato: L. 1.194.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70.0% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, 2 così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

COLMETAL CAMBIAGO S.P.A. - Cambiago (Milano) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 9929.

Titolo del progetto: eliminazione dei punti duri nelle leghe di ottone per rubinetteria, mediante coagulazione e rimozione della massa fusa.

Durata e decorrenza costi: due anni dal 23 marzo 1998.

Costo dichiarato: L. 1.070.000.000.

Costo ammesso: L. 1.070.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

ricerca industriale: L. 1.070.000.000;

sviluppo precompetitivo: L. 0.

Luogo di svolgimento:

ricerca industriale N. E. L. 1.070.000.000; Ea L. 0; Ec: L. 0.

Agevolazione deliberata:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 642.000.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 374.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N. E. 60%; C.A. + 35%; C.S.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

HIGH TECHNOLOGY GROUP S.P.A. - Pomezia (Roma) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 13.

Titolo del progetto: prodotti per software per downsizing.

Durata e decorrenza costi: due anni dall'8 aprile 1998:

costo dichiarato: L. 1.903.000.000;

costo ammesso: L. 1.903.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di sviluppo precompetitivo L. 1.903.000.000, attività di ricerca industriale L. 0.

Luogo di svolgimento:

attività di sviluppo precompetitivo Ec L. 1.903.000.000; Ea L. 0; N.E. L. 0.

Agevolazione deliberata:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 1.046.700.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 475.750.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

sviluppo precompetitivo: Ec 55%; C.A. + 25%; C.S.

Durata intervento: nove anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in diciotto rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ICAP LEATHER CHEM S.P.A. - Lainate (Milano) (classificata piccola media impresa).

Progetto n. 9928.

Titolo del progetto: progettazione e sviluppo precompetitivo di resine uretano-acriliche a basso impatto ambientale.

Durata e decorrenza costi: quattro anni dal 23 marzo 1998:

costo dichiarato: L. 6.118.000.000;

costo ammesso: L. 5.001.000.000 così suddiviso in via previsionale non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di sviluppo precompetitivo: L. 5.001.000.000;

attività di ricerca industriale: L. 0.

Luogo di svolgimento:

attività di sviluppo precompetitivo Ec L. 5.001.000.000; Ea L. 0; N.E. L. 0.

Agevolazione deliberata:

credito agevolato (CA.) fino a L. 2.750.600.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.250.250.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

sviluppo precompetitivo: Ec 55%; C.A. + 25%; C.S.

Durata intervento: sette anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in quattordici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una

anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

SNIA RICERCHE S.C.P.A. - Pisticci Scalo (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto n. 9925.

Titolo del progetto: studio dei processi di rivestimento con metalli/ossidi di film plastici e tessuti, condotti mediante evaporazione assistita da cannone elettronico.

Durata e decorrenza costi: tre anni dal 1° aprile 1998:

costo dichiarato: L. 4.887.000.000;

costo ammesso: L. 4.887.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

ricerca industriale: L. 1.570.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 3.317.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: Ea L. 1.510.000.000;

Ec: L. 0;

N.E.: L. 60.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo:

Ea L. 3.027.000.000;

Ec L. 50.000.000;

N.E. L. 240.000.000.

Agevolazione deliberata:

credito agevolato (C.A.) fino a L. 2.961.522.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.177.767.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: N.E. 70% C.A. + 25% C.S.; Ea 60% C.A. + 35% C.S.;

sviluppo precompetitivo: N.E. 70% C.A. + 10% C.S.; Ea 60% C.A. + 20% C.S.; Ec 65% C.A. + 15% C.S.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i criteri nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2 comma II, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata della ricerca potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in lire 47.370.067.000 e graveranno sulle disponibilità del FSRA per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il direttore del Dipartimento: FASELLA

98A7220

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative della riunione del 28 aprile 1998;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975;

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Artigiani di Parabita», con sede in Parabita, Lecce, via Ferruccio n. 7, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce, in data 8 gennaio 1963, repertorio n. 46451, tribunale di Lecce, registro società n. 2369, posizione Busc n. 83/76490;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Speranza», con sede in Lecce, via Duca d'Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Alfredo Cillo di Lecce, in data 14 dicembre 1982, repertorio n. 3156, tribunale di Lecce, registro società n. 6810, posizione Busc n. 1978/196320;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «S. Vincenzo Ferreri», con sede in Trepuzzi (Lecce), via Regina Elena n. 1, costituita con atto a rogito del notaio Antonio De Pace di Lecce, in data 23 giugno 1954, repertorio n. 18680, tribunale di Lecce, registro società n. 1888, posizione Busc n. 130/51772;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Cavamonti Pietro Morelli», con sede in Trepuzzi (Lecce), via Guerrieri n. 29/a, costituita con atto a rogito del notaio Rocco Mancuso di Lecce, in data 28 gennaio 1953, repertorio n. 24446, tribunale di Lecce, registro società n. 1818, posizione Busc n. 17/50649;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Quattro Palme», con sede in Collepasso (Lecce), via Cairoli n. 45, costituita con atto a rogito del notaio Egidio Ferrara di Gallipoli, in data 29 febbraio 1988, repertorio n. 11610, tribunale di Lecce, registro società n. 11964, posizione Busc n. 2867/237140;

6) società cooperativa agricola «Agricoltura associata», con sede in Squinzano (Lecce), via Umberto I n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Luigi Maria Coppola di Copertino, Lecce, in data 15 dicembre 1981, repertorio n. 76532, tribunale di Lecce, registro società n. 6319, posizione Busc n. 1869/188976;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio agrituristico salentino», con sede in Lecce, piazza Roma n. 6, costituita con atto a rogito del notaio Giorgio Buonerba di Lecce, in data 22 febbraio 1984, repertorio n. 5270, tribunale di Lecce, registro società n. 7551, posizione Busc n. 2178/209153;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «Assiservice», con sede in Campi Salentina (Lecce), via S. Giovanni n. 15, costituita con atto a rogito del notaio Biagio Di Pietro di Campi Salentina, in data 16 febbraio 1985, repertorio n. 78683, tribunale di Lecce, registro società n. 8510, posizione Busc n. 2223/210805;

9) società cooperativa agricola «Agricola salentina 89», con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), via Cutrofiano n. 42, costituita con atto a rogito del notaio Petrachi Benedetto di Galatina, in data 25 gennaio 1989, repertorio n. 33994, tribunale di Lecce, registro società n. 12818, posizione Busc n. 2918/240124;

10) società cooperativa di produzione e lavoro «Sasma», con sede in Cavallino, via Principe di Piemonte, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce, in data 13 febbraio 1986, repertorio n. 198495, tribunale di Lecce, registro società n. 9712, posizione Busc n. 2531/221591;

11) società cooperativa di produzione e lavoro «La secliota», con sede in Seclì (Lecce), via Montebello n. 21, costituita con atto a rogito del notaio Vincenzo Miglietta di Aradeo di Lecce, in data 29 aprile 1985, repertorio n. 72341, tribunale di Lecce, registro società n. 8674, posizione Busc n. 2254/216651;

12) società cooperativa di produzione e lavoro «Cooper lavoro», con sede in Parabita (Lecce), via A. Sciesa, costituita con atto a rogito del notaio Italo Aromolo di Casarano (Lecce), in data 4 luglio 1985, repertorio n. 95620, tribunale di Lecce, registro società n. 9012, posizione Busc n. 2315/14349;

13) società cooperativa agricola «Shalom», con sede in Vanze fraz. di Vernole (Lecce), via Piazza Fiume n. 12, costituita con atto a rogito del notario Antonio Novembre di Lecce, in data 10 novembre 1992, repertorio n. 7933, tribunale di Lecce, registro società n. 15965, posizione Busc n. 3182/261289;

14) società cooperativa mista «S. Andrea», con sede in Tricase (Lecce), via V. Emanuele, costituita a rogito del notaio Domenico Candela da Sio (Lecce), in data 19 gennaio 1976, repertorio n. 6944, tribunale di Lecce, registro società n. 4090, posizione Busc n. 1283/145077;

15) società cooperativa agricola «Agricoltori associati», con sede in Galatone (Lecce), via De Matteis, costituita a rogito del notaio Cesare Megha di Galatone (Lecce), in data 23 giugno 1958, repertorio n. 12877, tribunale di Lecce, registro società n. 2092, posizione Busc n. 342/65467;

16) società cooperativa di trasporti «Auto ed ippotrasportatori S. Cristoforo», con sede in Aradeo (Lecce), via G. Puccini n. 35, costituita a rogito del notaio Luigi M. Coppola di Lecce, in data 18 agosto 1968, repertorio n. 3881, tribunale di Lecce, registro società n. 2823, posizione Busc n. 803/108226;

17) società cooperativa di consumo «La democratica», con sede in Gallipoli (Lecce), via Corso Roma n. 175, costituita a rogito del notaio Michelangelo Corvaglia di Gallipoli (Lecce), in data 19 settembre 1945, repertorio n. 5213, tribunale di Lecce, registro società n. 1382, posizione Busc n. 520/33488;

18) società cooperativa agricola «Servizi collettivi per la riforma fondiaria di Roca», con sede in Melendugno (Lecce), via Corso Galliano n. 6, costituita a rogito del notaio Francesco Buonerba da Copertino (Lecce), in data 28 marzo 1955, repertorio n. 6450, tribunale di Lecce, registro società n. 1950, posizione Busc n. 10/52778.

Lecce, 9 luglio 1998

Il dirigente: FOIDA

98A7223

DECRETO 14 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e delle previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvidimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 delle legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 10 giugno 1998;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile:

1) società cooperativa «Pescatori San Michele a r.l.», con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Felice Contu in data 30 settembre 1957, rep. 6912 iscritta nel registro delle società al n. 2552 del tribunale di Cagliari, Busc. 378;

2) società cooperativa «Centro sportivo Funtana Noa a r.l.», con sede in Sanluri, costituita con rogito notarile dott. F. Ibba in data 18 novembre 1993, rep. 34977 iscritta nel registro delle società al n. 26090 del tribunale di Cagliari, Busc. 4063;

3) società cooperativa «Gio.Dat. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. M. Anni in data 13 aprile 1989, rep. 40719, iscritta nel registro delle società al n. 20164 del tribunale di Cagliari, Busc. 3716;

4) società cooperativa «Assegnatari ETFAS a r.l.», con sede in Gesico, costituita con rogito notarile dott. F. Vacca in data 20 aprile 1956, rep. 3478, iscritta nel registro delle società al n. 2366 del tribunale di Cagliari, Busc. 242;

5) società coopertativa «San Raffaele a r.l.», con sede in Masainas, costituita con rogito notarile dott. G. Fadda, in data 26 giugno 1972, rep. 8360, iscritta nel registro delle società al n. 5622 del tribunale di Cagliari, Busc. 1954.

Cagliari, 14 luglio 1998

Il direttore reggente: MURA CHERCHI

98A7245

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 9 luglio 1998.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi».

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela del Gavi intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata «Gavi» o «Cortese di Gavi» con il citato decreto presidenziale 26 giugno 1974;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1998;

Considerato che sono pervenute istanze intese ad ottenere un riesame degli articoli 2, 4 e 5 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra;

Visto il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo ha ritenuto necessario accogliere alcune istanze e conseguentemente modificare il testo del disciplinare di produzione relativamente agli articoli 2 e 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1998;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1998.

La denominazione di origine controllata «Gavi» o «Cortese di Gavi» deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi».

Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata «Gavi» o «Cortese di Gavi» prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 1997 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», a decorrere dalla data in cui potrà essere utilizzata la denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto alla Camera di commercio competente per territorio.

Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposto ad

analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi».

Art. 4.

Ai vini a denominazione di origine controllata «Gavi» o «Cortese di Gavi» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla Camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 1997 o di anni precedenti, purché documentabili.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla Camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Gavi» o «Cortese di Gavi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «GAVI» O «CORTESE DI GAVI».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Gavi» o «Cortese di Gavi» tranquillo;

«Gavi» o «Cortese di Gavi» frizzante;

«Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» con la specificazione «tranquillo», «frizzante», «spumante» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», di cui all'art. 1, è così delimitata:

Partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Egidio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Egidio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-*bis*. Seguendo la strada statale n. 35-*bis* verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi-Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla.

Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio è delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i comuni di Gavi e Arquata Scrivia. Quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio di detti comuni.

Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d'Orba. Segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba sino ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba.

Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba-Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta. Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure.

Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Egidio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di alleva-

mento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.

La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 9,5 tonnellate.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c.g. «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.g.

Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.

La regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia spumante.

Le partite di uve destinate alla spumantizzazione dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia tranquillo:

aspetto: limpido;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Tipologia frizzante:

aspetto: limpido;

colore: paglierino più o meno tenue;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Tipologia spumate:

aspetto: limpido;

colore: paglierino più o meno tenue;

spuma: fine e persistente;

odore: fine, delicato, caratteristico;

sapore: armonico, pieno, asciutto, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

In sede di designazione, la indicazione del comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita», riportando esclusivamente la dicitura «del comune di ...».

È obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per i vini a d.o.c.g. «Gavi» o «Cortese di Gavi» nelle tipologie «tranquillo», «frizzante» e «spumante» elaborato con metodo Charmat.

Per il vino a d.o.c.g. «Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante deve essere indicata in etichetta l'annata di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.

Art. 8.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini a d.o.c.g. «Gavi» o «Cortese di Gavi» deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà Cortese prodotte nella zona di cui all'art. 3, iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», o con mosto concentrato rettificato.

98A7222

DECRETO 30 luglio 1998.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani, legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Montecucco»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini favorevole alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Montecucco» e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 dell'8 aprile 1998;

Viste le istanze presentate dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani e dall'Unione provinciale agricoltori Grosseto, avverso il parere e la proposta di disciplinare relativi alla denominazione di origine controllata di che trattasi riguardante in particolare l'art. 3 del detto disciplinare ed intese ad ottenere due diverse integrazioni della zona di produzione delle uve;

Visto il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo ha accolto per intero le istanze di cui sopra e l'art 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco», con le integrazioni richieste, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 27 luglio 1998;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Montecucco» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Montecucco» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Montecucco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco», sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Montecucco» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo provvisorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui

all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Montecucco» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MONTECUCCO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montecucco» è riservata ai vini rosso, rosso riserva, Sangiovese, Sangiovese riserva, bianco e Vermentino che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Montecucco rosso:

Sangiovese: minimo 60%.

Altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto, da soli o congiuntamente nella misura massima del 40%

Montecucco Sangiovese:

Sangiovese: almeno l'85%.

Altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto, da soli o congiuntamente fino al 15%.

Montecucco bianco:

Trebbiano Toscano: almeno il 60%.

Alti vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto da soli o congiuntamente nella misura massima del 40%.

Montecucco Vermentino:

Vermentino: almeno l'85%.

Altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Grosseto da soli o congiuntamente nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve è collocata all'interno della provincia di Grosseto.

Comprende le zone vocate dei comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano.

Tale zona è così delimitata:

a nord il confine parte dall'incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena-Monte Antico.

Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la statale 323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano, si prosegue lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Pieve sul torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud, a questo punto il limite prosegue lungo il torrente in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimità del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Alteta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Alteta, il confine si ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del comune di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di Campagnatico in prossimità del podere Repenti. Lungo il confine del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico nei pressi della località Poggio dei Massani. Lungo il confine del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria. Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al predetto Albo, quei vigneti situati in terreni umidi, su fondi valli ed in terreni fortemente argillosi.

I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 9 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Montecucco» rosso e Montecucco Sangiovese, e le 11 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Montecucco» bianco e Vermentino.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20 %, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione dei vini «Montecucco» solo a partire dal terzo anno dall'impianto.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% per i vini «Montecucco» rosso e «Montecucco» Sangiovese, e di 11% per i vini «Montecucco» bianco e «Montecucco» Vermentino. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Grosseto.

I vini Montecucco rosso e Montecucco Sangiovese non possono essere immessi al consumo prima del 1° aprile dell'annata successiva a quella di produzione delle uve. I vini Montecucco bianco e Montecucco bianco Vermentino non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali a patto che venga eseguito con mosto concentrato derivato da uve prodotte nella zona di produzione delimitate dal precedente art. 3, e/o con mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Montecucco rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso ed ampio;

sapore: armonico, asciutto giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

Montecucco Sangiovese:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso, fruttato e caratteristico;

sapore: armonico, asciutto leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Montecucco bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fresco più o meno fruttato;

sapore: asciutto e vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

Montecucco Vermentino:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fresco e caratteristico;

sapore: asciutto morbido e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

I vini a D.O.C. Montecucco rosso e Montecucco Sangiovese che provengano da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in botti di rovere, possono ottenere la qualifica «riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

I vini a D.O.C. «Montecucco» rosso riserva e «Montecucco» Sangiovese riserva all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: ampio vinoso ed elegante, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, caldo ed elegante, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti minimi per acidità totale ed estratto secco.

Art. 7.

Ai vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo e delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Per tutti i tipi, in etichetta deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore ai 5 litri e chiuse con tappo di sughero.

98A7221

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 30 luglio 1998.

Approvazione delle modifiche statutarie concernenti il trasferimento della sede sociale e le modalità di tenuta delle adunanze del consiglio di amministrazione della Polaris Vita S.p.a. (Provvedimento n. 943).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1992 con il quale la società Polaris Vita S.p.a., con sede in Milano, via Broletto n. 44, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Polaris Vita S.p.a. del 29 giugno 1998 nel corso della quale è stato deliberato di modificare gli articoli 3 e 14 dello statuto sociale in ordine, rispettivamente, al trasferimento della sede sociale ed alla possibilità di prevedere che le adunanze del consiglio di amministrazione si possano tenere per videoconferenza;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette modifiche statutarie;

Dispone:

È approvato lo statuto della Polaris Vita S.p.a. con le modifiche apportate agli articoli 3 e 14 riguardanti, rispettivamente, il trasferimento della sede sociale da Milano, via Broletto n. 44 a Milano, via Copernico n. 38 e l'integrazione dello statuto al fine di prevedere la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 30 luglio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A7225

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 5 maggio 1998.

Rigetto della proposta di vincolo paesaggistico nel territorio dei comuni di Ispica e Pozzallo.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 186 del 14 febbraio 1991, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1991-95, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Visti i verbali dell'11 febbraio 1994, del 26 maggio 1994, del 14 ottobre 1994, prodromici alla formazione degli elenchi previsti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, pubblicati all'albo pretorio dei comuni di Ispica (dal 31 ottobre 1995 al 31 gennaio 1996) e Pozzallo (dal 2 novembre 1995 al 4 gennaio 1996, e, dal 2 febbraio 1996 per tre mesi naturali consecutivi), con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha individuato come area di notevole interesse paesaggistico alcune parti delle zone urbane di Ispica e Pozzallo;

Visto il verbale del 7 febbraio 1995, deliberativo per la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico delle porzioni territoriali ricadenti nelle zone urbane di Ispica e Pozzallo sopracitate, delimitate, descritte ed evidenziate sulle planimetrie allegate al verbale stesso;

Considerato che il verbale del 7 febbraio 1995 è rimasto affisso all'albo pretorio dei comuni di Ispica e Pozzallo, per i periodi di cui sopra è cenno;

Rilevato che un immobile, sito ad Ispica e compreso nella perimetrazione di cui alla cennata proposta, si appartiene al demanio dello Stato, come ricavato dalla nota n. 7166/974/1995 del 16 maggio 1996 (art. 13, legge 29 giugno 1939, n. 1497);

Viste le opposizioni, le osservazioni e i reclami avanzati, ritualmente o meno avverso la suddetta proposta, ed in particolare:

dal comune di Pozzallo, che, con nota n. 1949 del 29 gennaio 1996, rileva come la proposta di vincolo, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, comprende anche aree classificate «A» e «B» nel vigente P.R.G. di Pozzallo e che il vincolo paesaggisitco incide direttamente sul mercato edilizio sconvolgendo la potestà di pianificazione urbanistica rimessa in via esclusiva all'autorità comunale. Si rileva inoltre che il procedimento per l'apposizione del vincolo è stato assunto senza alcun preliminare contatto con l'amministrazione comunale e che la commissione, nel formulare la proposta, non era composta dai componenti citati nel decreto n. 186 del 14 febbraio 1991, con il quale detto organo è stato costituito, ma è stata anzi presieduta da soggetto diverso dal soprintendente, il quale non avrebbe facolta di delega;

da alcuni cittadini di Ispica (22 firme), che, con atto datato 30 gennaio 1996, fanno presente l'arbitrarietà della proposta di vincolo generica e priva di dettagliate motivazioni, che non indica, come richiesto dalla legge, «il punto di vista» da cui sarebbe dato apprezzare la bellezza panoramica, e finisce per sottoporre ogni intervento edilizio ai pareri discrezionali della soprintendenza;

dal sindaco di Ispica, che, con nota n. 26225 del 17 novembre 1995, trasmessa come opposizione con nota n. 1741 del 24 gennaio 1996, osservava che la proposta di vincolo non fa riferimento alla situazione urbanistica di quel comune, ed è, quindi carente di istruttoria e immotivata perché sottopone ad un vincolo indiscriminato una intera città;

dal sindaco del comune di Ispica che, con nota n. 2155 del 30 gennaio 1996, facendo riferimento alla seduta del consiglio comunale del 27 gennaio 1996, fa presente che la proposta di vincolo invade il settore della pianificazione territoriale, di esclusiva competenza dell'autorità comunale e impedisce al comune di regolamentare efficacemente l'abitato di Ispica. La proposta risulterebbe illegittima, perché il sindaco di Ispica non è stato mai formalmente convocato alle riunioni della commisione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, e che la stessa è stata presieduta da soggetto diverso dal suo presidente, che non ha facoltà di delega in merito. La proposta, avanzata senza la necessaria comunicazione di avvio procedimentale include anche le zone «A» e «B», in contrasto con l'art. 1 della legge n. 431/1985, non indica i «punti di vista» dai quali sarebbe dato apprezzare la bellezza panoramica, e risulta quanto mai generica e contraddittoria;

Viste le controdeduzioni della soprintendenza di Ragusa, prodotte con le note n. 1238 del 13 marzo 1996 e n. 1247 di pari data;

Visto il verbale della conferenza di servizi che si è tenuta nei locali dell'assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione il giorno 15 marzo 1996, durante la quale sono state meglio dibattute e approfondite le osservazioni avanzate da parte delle amministrazioni comunali presenti, che hanno tra l'altro precisato che «la commissione nella seconda e terza convocazione non è in numero perfetto (manca il componente arch. Giavatto Giovanni)»;

Rilevato che il comune di Pozzallo ha avanzato ricorso innanzi al T.A.R., in data 4 giugno 1996, cont. n. 2463/1996;

Rilevato che avverso detta proposta è stato avanzato dal comune di Ispica ricorso (cont. n. 1764/1996)

innanzi al T.A.R., che, con decisione n. 577/1997 ha respinto il gravame in quanto tardivamente proposto e quindi irricevibile;

Rilevato che, con note n. 2163 del 22 giugno 1996, n. 460 del 4 novembre 1996 e n. 3291 del 12 agosto 1997, questo assessorato ha invitato la soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa a riconvocare la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, allo scopo di ratificare, sussistendone i presupposti, la suddetta proposta di vincolo che veniva ritenuta viziata per irregolare formazione dell'organo collegiale chiamato ad esprimerla. Risulta infatti che, nella seduta deliberata del 7 febbraio 1995, tale organo - commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche - non ha operato con il *plenum* dei suoi componenti. Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che «quando un organo consultivo è chamato, come nel caso *de quo*, ad operare valutazioni e scelte a carattere discrezionale, esso costituisce un collegio perfetto, tenuto ad operare col *plenum* dei suoi componenti» (indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975) «come operante nella regione siciliana, giusta legge regionale n. 80/1977), in siffatte occasioni si raffigura la ragionevole necessità che tutti i componenti siano presenti, per offrire il loro contributo durante le operazioni di voto, per la corretta formazione della volontà dell'organo collegiale» (T.A.R. Campania 25 ottobre 1991, n. 327; Cons. di Stato, VI 13 aprile 1991, n. 182). L'assenza di un componente di diritto della commissione si traduce quindi nella irregolare espressione del voto richiesto *ab sustantiam* per la dichiarazione di pubblico interesse di una località ai sensi della legge n. 1497/1939.

Va osservato, altresì, che il parere tecnico di quella commissione non e integrabile *aliunde*, e l'irregolare costituzione dell'organo consultivo si traduce nel vizio insanabile della proposta da esso espressa;

Viste le note n. 3911 del 25 luglio 1996 e n. 6490 del 16 dicembre 1996, con le quali la soprintendenza di Ragusa, sulla base di proprie argomentazioni, ha manifestato di non condividere il superiore indirizzo interpretativo ritenendo al contrario valida la proposta anzi cennata;

Vista la nota n. 7989 del 22 aprile 1998, con la quale l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della regione siciliana ha rilevato che la giurisprudenza cui fa riferimento la soprintendenza di Ragusa non se attagliarsi alla fattispecie in esame (necessità del *plenum* per la regolare costituzione della commissione in sede di voto) perché si riferisce a normativa, che, sul punto, è stata abrogativamente superata dalle disposizioni contenute dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, palesandosi, al contrario, più consono alla fattispecie l'orientamento espresso dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, perché la notevole riduzione dei componenti della commissione delle bellezze naturali e panoramiche operata dal legislatore del 1975, può essere assunta ad indice che si è inteso eliminare la possibilità che il collegio in questione possa deliberare in assenza di alcuno dei suoi componenti. Confermate sono le direttive emanate a tutte le Soprintendenze con l'assessoriale n. 3179 dell'8 agosto 1997;

Visto l'ordine del giorno n. 9 del 25 luglio 1996, approvato nella seduta dell'A.R.S. n. 10 del 26 luglio 1996, con il quale l'assemblea regionale siciliana, nell'impegnare il governo della Regione «ad intervenire prontamente sulla materia rigettando la proposta indiscriminata e generalizzata della commissione proponente» sottolineava, tra l'altro «la constatazione di illegittimità riscontrata e rappresentata»;

Rilevato che il rigetto del ricorso presentato avverso la presente proposta di vincolo non esime questa amministrazione dal rischio di soccombenza nel ricorso esperibile, per i suesposti motivi, avverso l'eventuale decreto confermativo del vincolo;

Ritenuto per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di non approvare la proposta di vincolo paesaggistico territori di Ispica e Pozzallo, avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, fermo restando che detto collegio potrà, evidentemente, deliberare la salvaguardia paesaggistica di quei territori, nel rispetto dei criteri suesposti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della legge 29 gennaio 1939, n. 1497; vista la irregolare formazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa nella seduta del 7 febbraio 1995 e rilevata la competenza esclusiva, non integrabile di detto organo tecnico, collegio perfetto chiamato ad operare col *plenum* dei suoi componenti, la proposta di vincolo paesaggistico sui territori comunali di Ispica e Pozzallo avanzata in quella sede non è approvata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Ispica e Pozzallo, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà depositata presso gli uffici dei comuni di Ispica e Pozzallo, ove gli interessati potranno prendere visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva afissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo dei comuni di Ispica e Pozzallo (Ragusa).

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, viene meno il regime di salvaguardia di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, su tutte le aree comprese nella proposta di vincolo paesaggistico cui sopra è cenno.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso innanzi al giudice amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento medesimo, ovvero ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 1497/1939.

Palermo, 5 maggio 1998

L'assessore: CROCE

98A7224

STAZIONE ASTRONOMICA «CARLO FORTIS» DI CAGLIARI

DECRETO DIRETTORIALE 23 luglio 1998.

Integrazione del regolamento di amministrazione e contabilità della stazione astronomica.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, relativo al riordinamento degli osservatorio astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo agli articoli 6, 7 e 8;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e le revisioni delle discipline in materia di pubblico impiego;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità della stazione astronomica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 25 settembre 1997;

Vista la delibera del consiglio direttivo della stazione astronomica che in data 29 maggio 1998 ha approvato modificazioni al regolamento amministrativo e contabile;

Vista la nota n. 1014 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e studenti, ufficio, che in data 15 luglio 1998 ha comunicato di non aver, sulle modifiche proposte, osservazioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 1989;

Decreta:

L'art. 76 del regolamento di amministrazione e contabilità della stazione astronomica di Cagliari-Carloforte, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 25 settembre 1997 è modificato come segue:

Dopo il secondo (ed ultimo) comma aggiungere:

3. Il consiglio direttivo determina annualmente le indennità di funzione relative agli organi della stazione astronomica e l'ammontare dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli stessi.

4. Il pagamento di indennità accessorie, compensi per il lavoro straordinario, indennità di incentivazione, compensi a prestazioni per conto terzi, è disposto dal direttore nel rispetto delle norme specifiche e degli accordi in sede sindacale, nell'ambito di criteri o piani di massima deliberati dal consiglio direttivo.

Cagliari, 23 luglio 1998

Il direttore: FUSI PECCI

98A7226

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1998), **coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1998, n. 271** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 14), **recante: «Proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno 1998.

2. Per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al 19 giugno.

3. I riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è il seguente:

«Art. 18 *(Termini di versamento).* — 1. Le somme di cui all'art. 17 devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo».

— Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 è il seguente:

«Art. 17 *(Oggetto).* — 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20».

Art. 1-*bis*.

1. *L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:*

«Art. 5 (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). — 1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione."».

Riferimenti normativi:

— La legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario) è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998.

— Il testo del quarto comma dell'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 7 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera *e)*, e del primo periodo del presente comma. *Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione*».

— Il testo del primo periodo del quarto comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 è il seguente:

«La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte».

— Il testo del primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972 è il seguente:

«Art. 23 *(Registrazione delle fatture)*. — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A7227

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 luglio 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Massimo Sani, console onorario della Repubblica slovacca a Firenze.

98A7228

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Tortona

Con decreto interministeriale n. 766 in data 3 luglio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Poligono T.S.N.» sito nel comune di Tortona (Alessandria) riportato nel catasto del comune censuario alla partita 5803, foglio 24, mappali 11-13 ed alla partita 1, foglio 24, mappale 12 del Nuovo catasto terreni ed alla partita 2163, foglio 24, mappale 12, sub 1 e sub 2 del Nuovo catasto edilizio urbano per una superficie di mq 12.960.

98A7229

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 agosto 1998

Dollaro USA	1747,75
ECU	1943,85
Marco tedesco	986,54
Franco francese	294,23
Lira sterlina	2859,32
Fiorino olandese	874,84
Franco belga	47,841
Peseta spagnola	11,624
Corona danese	258,89
Lira irlandese	2479,18
Dracma greca	5,954
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1142,69
Yen giapponese	11,999
Franco svizzero	1173,38
Scellino austriaco	140,21
Corona norvegese	231,09
Corona svedese	218,50
Marco finlandese	324,47
Dollaro australiano	1047,78

98A7392

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di luglio 1998 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995 = 100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1997	Luglio	105,7	1,6	5,3
	Agosto	105,7	1,5	5,0
	Settembre	105,9	1,4	4,9
	Ottobre	106,2	1,6	4,6
	Novembre	106,5	1,6	4,3
	Dicembre	106,5	1,5	4,1
	Media	*105,7*	*1,7*	*5,7*
1998	Gennaio	106,8	1,6	4,3
	Febbraio	107,1	1,8	4,3
	Marzo	107,1	1,7	4,0
	Aprile	107,3	1,8	3,6
	Maggio	107,5	1,7	3,4
	Giugno	107,6	1,8	3,3
	Luglio	107,6	1,8	3,5

98A7247

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Art Stil - Soc. coop. a r.l.», in Villa Santina, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2168 del 3 luglio 1998 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Art Stil - Società cooperativa a r.l.», con sede in Villa Santina, costituita il 17 dicembre 1991 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Candido Beppi Fulvio residente in Povoletto, via IV Settembre n. 5.

98A7248

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 2166 del 3 luglio 1998 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la «Tarvisio Servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tarvisio, costituita il 10 dicembre 1991 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Squatrito Cirino residente in Gemona del Friuli, via Pravarons n. 7/h.

Con deliberazione n. 2167 del 3 luglio 1998 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della «Ce.S.Conf. - Centro Servizi Confesercenti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Nicolò n. 12.

98A7249

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico disciplinare F07D - disciplina: gastroenterologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la qualifica rivestita con l'indicazione della data di presa di servizio;

b) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe successiva;

c) il settore scientifico disciplinare.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

98A7230

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Palermo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, per i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

PRIMA FASCIA.

Facoltà di agraria:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: G01X «Economia ed estimo rurale»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: G02B «Coltivazioni arboree».

SECONDA FASCIA.

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: M11B «Psicologia sociale».

Facoltà di scienze della formazione:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: M09F «Pedagogia sperimentale»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: L09C «Lingua e letteratura albanese».

98A7250

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

L12A - Letteratura italiana.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7251

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998 concernente: «Autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 1999, di carte valori postali celebrative e commemorative». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 3 luglio 1998).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 8, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Autorizzazione all'emissione *integrativa* nell'anno 1999 ...», leggasi: «Autorizzazione all'emissione nell'anno 1999 ...»;

all'art. 1, alla pagina 9, prima colonna, dove è scritto: «È autorizzata l'emissione, nell'anno 1999, delle seguenti carte valori: francobolli ...», leggasi: «È autorizzata l'emissione, nell'anno 1999, delle seguenti carte valori *postali:* francobolli ...».

98A7252

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mèzzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189